



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

38 - 2020 - 19 - 161

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 19

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

1. Alla legge regionale 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è così modificata:
"a) siano residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica;"
- b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è così modificata:
"c) s'impegna a prestare la propria attività lavorativa, per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna e presso le università dell'Isola qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione";
- c) il comma 1 dell'articolo 7 è così modificato:
"1. La presente legge si applica ai contratti aggiuntivi stipulati a decorrere dall'anno accademico 2019-2020.";
- d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per gli anni 2020-2022 la spesa di euro 5.000.000 annui. Ai predetti oneri si fa fronte mediante pari incremento delle risorse allocate nella missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118.
2. Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
missione 13 - programma 07 - titolo 1 - capitolo SC02.1118
2020 euro 5.000.000 (cassa e competenza)
2021 euro 5.000.000
2022 euro 5.000.000
in diminuzione
missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.0024 (cassa e competenza)
2020 euro 5.000.000 (cassa e competenza)
missione 20 - programma 03 - capitolo SC08.8353
2021 euro 5.000.000
2022 euro 5.000.000.
3. A decorrere dall'anno 2023, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziare in bilancio per tali finalità in conto della missione 13 - programma 07 - titolo 1 - cap. SC02.1118.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).